



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali
Divisione V**

A Lapam Confartigianato Imprese
Uffici rapporti lavoro

Pec paghe.sede@pec.confartigianato.it

e, p.c. a Comunicazioni obbligatorie
co@lavoro.gov.it

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Computabilità degli sportivi professionisti.

Si fa riferimento alla e-mail del 13 maggio 2016, di richiesta di chiarimenti circa la computabilità da parte delle società sportive dei dipendenti assunti come sportivi professionisti, per rappresentare quanto segue.

Ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, occorre far riferimento all'art. 4, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che dispone che di norma sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando espressamente i lavoratori non computabili e disponendo che "Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore".

Pertanto, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/1999, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

Per effetto di specifiche disposizioni sono da escludere gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratti di reinserimento (nota ministeriale prot. n. 17699 del 12 dicembre 2012).

Considerato che gli sportivi professionisti, la cui prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, non figurano né tra i lavoratori non computabili ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 68 del 1999, né tra le esclusioni previste da discipline di settore, gli stessi sono da ricomprendere nella base di computo.

Il Direttore Generale

Raffaele Tangorra

FDM MA012.A003

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI**

Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06.4683.7311-
DGInclusioneDiv5@lavoro.gov.it
DGInclusione.Div5@pec.lavoro.gov.it